



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento della funzione pubblica*

Ufficio per la Semplificazione Amministrativa

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0046393 P-4.17.1.23.4.3  
del 19/11/2012 -31



7310695

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

21/11/2012 E-nd/5485/2012



Al Presidente del Consiglio  
Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114  
00187 ROMA

Oggetto: Legge di stabilità 2012 – novità in tema di autocertificazione –  
procedura di trasferimento dell'iscritto – applicabilità – conseguenze.

1. Con il quesito in oggetto, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto al Dipartimento della funzione pubblica un parere circa (i) l'applicabilità delle novità previste dalla legge n. 183/2012 in relazione al certificato previsto dall'art. 24 del R.D. n. 2537/1925, rilasciato dal presidente dell'Ordine provinciale, in caso di trasferimento dell'iscritto ad altro Ordine provinciale degli Ingegneri; (ii) la facoltà per l'Ordine destinatario dell'autocertificazione di effettuare i controlli, mediante l'acquisizione diretta dei dati presso l'Ordine provinciale di provenienza, prima di procedere all'iscrizione del professionista.
2. In primo luogo, si rammenta che la novella introdotta dall'art. 15 della legge n. 183/2011 ha portata generale, atteso che essa si pone come obiettivo la completa "decertificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e opera nel solco tracciato dal DPR n. 445/2000, dove era già previsto che nessuna amministrazione potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.. Pertanto, anche il certificato previsto dall'art. 24 del citato R.D. rientra nel campo d'applicazione della summenzionata novella.
3. Con riferimento poi al quesito relativo ai controlli, deve rammentarsi che le disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445 del 2000 dispongono che le amministrazioni procedenti, al fine di assicurare le certezze pubbliche, effettuino "idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive" (art. 71, comma 1, DPR n. 445/2000).
4. In proposito, occorre osservare che la normativa vigente si limita a riconoscere la facoltà di effettuare controlli a campione. In altri termini, la citata normativa, prevedendo che le amministrazioni possano effettuare controlli "anche a campione", consente, ove l'amministrazione lo ritenga opportuno, che il controllo venga effettuato sempre. Si evidenzia inoltre che, in base alle vigenti disposizioni in



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento della Funzione pubblica*

Ufficio per la Semplicazione Amministrativa

materia di documentazione amministrativa, qualora, a seguito dei controlli *“emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”* (art. 75, DPR n. 445/2000).

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

(Cons. Silvia Paparo)

*Silvia Paparo*